I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2878/79 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 2358/71, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, nonché il regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che appare opportuno, a seguito dell'attuazione di accordi derivanti dai negoziati commerciali multilaterali, apportare talune modifiche alla regolamentazione comunitaria del mercato del riso ;

considerando che occorre assicurare, mediante adeguate misure, la stabilità del mercato del riso e delle sementi di riso e un equo reddito ai produttori interessati ;

considerando che a tal fine il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 234/79 (5), ha in particolare previsto la possibilità di concedere un aiuto alla produzione di talune sementi ; che è quindi opportuno estendere il campo d'applicazione di detto regolamento al riso destinato alla semina finora disciplinato dal regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/79 (7) ;

considerando che occorre altresì accordare la possibilità di incoraggiare, mediante l'aiuto previsto, la produzione delle sementi di base e delle sementi certificate di riso ; che, a tale scopo, questo prodotto deve figurare nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2358/71 dispone, all'articolo 3, che l'importo dell'aiuto alla produzione viene fissato ogni due anni anteriormente al 1° agosto per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo e per la campagna seguente ; che tuttavia l'importo dell'aiuto relativo alla seconda campagna può essere modificato anteriormente al 1° agosto dell'anno che precede la sua applicazione qualora il mercato comunitario rischi di subire perturbazioni ; che le condizioni effettive del mercato fanno apparire prematura tale data ; che occorre pertanto fissare per la suddetta modifica una data limite precedente all'inizio della campagna di commercializzazione in causa e che consenta di agire in tempo utile per la produzione di cui trattasi ;

considerando che, date le caratteristiche dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, occorre, per quanto riguarda il riso destinato alla semina, sostituire il prelievo all'importazione con un dazio doganale del 12 % ;

considerando che, all'importazione, è necessario poter distinguere il riso destinato alla semina dagli altri tipi di riso ; che, a tal fine, occorre modificare il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2384/79 (9),

(1) GU n. C 211 del 23. 8. 1979, pag. 4.
(2) GU n. C 289 del 19. 11. 1979, pag. 49.
(3) GU n. C 297 del 28. 11. 1979, pag. 11.
(4) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
(5) GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.
(6) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(7) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 9.
(8) GU n. L 172 del 27. 7. 1968, pag. 1.
(9) GU n. L 274 del 31. 10. 1979, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2358/71 è modificato come segue :

1. L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 1*

Nel settore delle sementi è istituita un'organizzazione comune dei mercati che disciplina i seguenti prodotti :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.05 A	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, destinati alla semina
10.05 A	Granturco ibrido, destinato alla semina
10.06 A	Riso destinato alla semina
12.01 A	Semi e frutti oleosi, anche frantumati, destinati alla semina
12.03	Semi, spore e frutti da sementa

2. L'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, è sostituito dal testo seguente :

« Tale modifica deve essere apportata prima che inizi la campagna di commercializzazione in questione e in tempo utile perché si possa agire sulla produzione ».

3. L'articolo 8 bis è sostituito dall'articolo seguente :

« *Articolo 8 bis*

1. Per il riso destinato alla semina, di cui alla sottovoce 10.06 A della tariffa doganale comune, si applica l'aliquota del dazio della tariffa doganale comune.

2. Per la classificazione dei prodotti cui si riferisce il presente regolamento sono applicabili le norme generali d'interpretazione e le norme particolari della tariffa doganale comune ; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune ».

4. L'allegato è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

La tariffa doganale comune è modificata conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

ALLEGATO I

« ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	
	1. CERES	CEREALI
10.06 A	Oryza sativa I.	Riso
	2. OLEAGINEA	OLEAGINOSE
ex 12.01 A	Linum usitatissimum L. partim	Lino tessile
	Linum usitatissimum L. partim	Lino oleaginoso
	Cannabis sativa L. monoica	Canapa monoica
	3. GRAMINEAE	GRAMINACEEE FORAGGERE
ex 12.03 C	Arrhenatherum elatius (L.) J. e C. Presl.	Avena altissima
	Dactylis glomerata L.	Pannocchina o dactylis
	Festuca arundinacea Schreb.	Festuca arundinacea
	Festuca ovina L.	Festuca ovina
	Festuca pratensis Huds.	Festuca dei prati
	Festuca rubra L.	Festuca rossa
	Lolium multiflorum Lam.	Loglio d'Italia (compreso il loglio Westervoldico)
	Lolium perenne L	Loglio perenne o loietto inglese
	Lolium x hybridum Hausskn.	Loglio ibrido
	Phleum pratense L.	Leolo (coda di topo)
	Poa nemoralis L.	Poa dei boschi
	Poa pratensis L.	Poa comune
	Poa trivialis L.	Poa comune
	4. LEGUMINOSAE	LEGUMINOSE
ex 07.05 A I	Pisum arvense L.	Pisello da foraggio
ex 07.05 A III	Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers.	Favetta ag rani grossi
	Vicia faba L. var. minor (Peterm.) bull	Favetta a grani piccoli
ex 12.03 C	Medicago sativa L.	Erba medica
	Trifolium pratense L.	Trifoglio pratense o violetto
	Trifolium repens L.	Trifoglio bianco
	Vicia sativa L.	Veccia comune

ALLEGATO II

La tariffa doganale comune è modificata some segue :

1. La nota complementare 2 del capitolo 10 è sostituita dal testo seguente :

« 2. Sono considerati :

a) come riso a grani tondi, ai sensi delle sottovoci 10.06 B I a) 1, B I b) 1, B II a) 1 e B II b) 1 : il riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri ed il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 2 ;

b) come riso a grani lunghi, ai sensi delle sottovoci 10.06 B I a) 2, B I b) 2, B II a) 2 e B II b) 2 : il riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri ;

c) come risone, ai sensi della sottovoce 10.06 B I a) : il riso provvisto della lolla dopo trebbiatura ;

d) come riso semigreggio, ai sensi della sottovoce 10.06 B I b) : il riso dal quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi fra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di « riz brun », « riz cargo », « riz loonzain » e « riso sbramato » ;

e) come riso semilavorato, ai sensi della sottovoce 10.06 B II a) : il risone dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo, ma non quelli interni ;

f) come riso lavorato, ai sensi della sottovoce 10.06 B II b) : il risone dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati esterni ed interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e semilunghi e almeno una parte nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali su un massimo del 10 % dei grani ;

g) come rotture, ai sensi della sottovoce 10.06 B III i frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano intero ».

2. Nelle note complementari 3 D e E del capitolo 10 l'indicazione « del n. 10.06 » è sostituito da : « della sottovoce 10.06 B ».

3. La posizione 10.06 è sostituita dal testo seguente :

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
10.06	Riso :		
	A. destinato alla semina (a)	12	—
	B. altro :		
	I. Risone o riso semigreggio :		
	a) Risone :		
	1. a grani tondi	12 (P)	—
	2. a grani lunghi	12 (P)	—
	b) Riso semigreggio :		
	1. a grani tondi	12 (P)	—
	2. a grani lunghi	12 (P)	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	a) Riso semilavorato :		
	1. a grani tondi	16 (P)	—
	2. a grani lunghi	16 (P)	—
	b) Riso lavorato :		
	1. a grani tondi	16 (P)	—
	2. a grani lunghi	16 (P)	—
	III. Rotture	16 (P)	—

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.